

Condizioni Generali di Contratto

Il rapporto di collaborazione tra PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. ("PwC Advisory") e il cliente ("Cliente") – congiuntamente le "Parti" - è disciplinato dalla lettera di incarico ("Lettera d'Incarico") dalle seguenti condizioni generali che ne costituiscono un allegato nonché da altri eventuali allegati alla stessa ("Allegati"). La Lettera d'Incarico, debitamente sottoscritta dalle Parti ed i relativi Allegati costituiscono congiuntamente il contratto ("Contratto") tra PwC Advisory ed il Cliente

In caso di incongruenze, discrasie, contraddizioni tra il contenuto delle condizioni generali e quello della Lettera di Incarico e/o degli altri Allegati, il primo documento dovrà ritenersi gerarchicamente sovraordinato rispetto agli altri. Conseguentemente, fatto salvo il caso in cui con la Lettera d'Incarico le Parti abbiano convenuto una deroga alle condizioni generali, le disposizioni di questo documento prevarranno su quanto stabilito in ogni altro documento che compone il Contratto.

1. Modalità e tempi di svolgimento dei Servizi

- 1.1 PwC Advisory svolgerà le attività descritte nel Contratto (i "Servizi"), collaborando con il Cliente e con l'eventuale gruppo di lavoro costituito secondo le modalità e i criteri specificati nel Contratto.
 - I Servizi saranno resi esclusivamente per finalità interne del Cliente. Di conseguenza, PwC Advisory non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni subiti da soggetti che non siano firmatari del Contratto (i "Terzi") ai quali il Cliente abbia consentito di beneficiare dei Servizi. Al verificarsi di tali eventualità il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne PwC Advisory, le altre entità PwC eventualmente coinvolte nell'esecuzione dei Servizi, da qualunque spesa e/o pregiudizio dovesse derivare loro in considerazione di eventuali azioni promosse da tali Terzi.
- 1.2 Il Contratto deve intendersi produttivo di effetti obbligatori retroattivi decorrenti dalla data in cui PwC Advisory, al fine di soddisfare specifiche esigenze del Cliente, abbia iniziato lo svolgimento dei Servizi.
- **1.3** Salvo diverso accordo scritto tra le parti, PwC Advisory potrà menzionare a Terzi tra le proprie esperienze professionali i Servizi svolti a favore del Cliente.
- 1.4 Fatta salva ogni diversa pattuizione contenuta nella Lettera d'Incarico, trascorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione dei Servizi senza che sia intervenuta da parte del Cliente alcuna contestazione in merito o nell'ipotesi in cui il Cliente abbia usufruito dei Servizi, gli stessi si intenderanno accettati.

2. Obblighi del Cliente

2.1. Obblighi in materia di Servizi Resi

- **2.1.1** Il Cliente si impegna a fornire a PwC Advisory tutte le informazioni necessarie per il corretto ed adeguato svolgimento dei Servizi in conformità a quanto previsto dal Contratto.
- 2.1.2 Il Cliente si impegna inoltre a fornire al personale professionale di PwC Advisory, che operi presso la sede principale o presso eventuali sedi secondarie, la disponibilità di un accesso ad internet al solo fine di consentire lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico che necessitino di connettività remota ai server aziendali di PwC Advisory.

Obblighi in materia di Sicurezza dei luoghi di lavoro (DLgs n° 81/2008, integrato e corretto dal DLgs 106/2009)

- 2.2.1 Nel caso in cui le attività oggetto della presente Lettera di incarico siano svolte presso la sede del Cliente o presso la Sede di svolgimento dei Servizi, sarà garantita al nostro personale preposto la disponibilità di locali, mezzi ed attrezzature idonei ai sensi del DLgs 81/2008 ("Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro TUSSL").
- 2.2.2 Ai sensi dell'art. 26 del TUSSL, il Cliente è tenuto a consegnare, prima che il nostro personale acceda alla Sede di svolgimento dei Servizi, la documentazione e la necessaria informativa riguardante le misure di sicurezza sul lavoro adottate presso la sede stessa o presso le sedi o gli uffici periferici eventualmente coinvolti. Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente a PwC Advisory eventuali e/o successive variazioni concernenti i rischi relativi alla salute e sicurezza. Qualora si venissero a creare rischi da interferenze, al momento non identificabili, il Cliente si impegna a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ("DUVRI") con specifica indicazione dei relativi costi per la sicurezza. Inoltre, nel caso di insorgenza di nuove fonti di rischio, il Cliente provvederà ad aggiornare ed integrare il suddetto documento.
- 2.2.3 Nel caso in cui il luogo indicato dal Cliente quale Sede di svolgimento dei Servizi dovesse essere gestito e/o dovesse trovarsi nella disponibilità di Terzi, il Cliente garantirà e fornirà al nostro personale preposto tutte le misure di sicurezza e le informazioni sopra indicate. A tale scopo, il Cliente si impegna ad informare i Terzi eventualmente coinvolti dei diritti di PwC Advisory sopra indicati, prevedendo, allo scopo, idonea clausola all'interno dell'eventuale contratto che regola i rapporti tra il Cliente e i Terzi interessati.

2.3. Costi per la sicurezza

- 2.3.1 Avendo l'incarico ad oggetto l'esecuzione di Servizi di natura intellettuale che non comportano, conformemente anche a quanto disposto dal comma 3-bis dell'articolo 26 del TUSSL, rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, non vi sono costi in materia di sicurezza.
- **2.3.2** Nel caso in cui la particolarità delle attività effettuate presso la Sede di svolgimento dei Servizi dovesse richiedere la predisposizione del DUVRI, i costi per la sicurezza saranno specificatamente indicati nell'ambito di tale ultimo documento.

3. Relazioni

- 3.1 Qualora lo svolgimento dei Servizi implichi l'emissione di un documento di qualsivoglia natura finale e/o in bozza ("Relazione"), il Cliente accetta di trattare in modo confidenziale tutte le informazioni comprese nella Relazione e di utilizzarla soltanto per gli scopi indicati nel Contratto.
- 3.2 Pertanto, escluso nel caso in cui sia espressamente previsto in forza di legge, per ordine dell'autorità o nel corso di un procedimento giudiziario, la Relazione e/o il suo contenuto, in tutto o in parte, non potranno essere divulgate a Terzi senza l'ottenimento del preventivo consenso



- scritto di PwC Advisory. PwC Advisory non sarà peraltro responsabile nei confronti di Terzi che abbiano, in qualunque modo, avuto accesso alla Relazione e/o al suo contenuto.
- 3.3 Escluso in caso di dolo o colpa grave di PwC Advisory nell'esecuzione dei Servizi, il Cliente si impegna ad indennizzare e manlevare PwC Advisory, i suoi soci, dipendenti e consulenti, nonché le altre entità PwC eventualmente coinvolte nell'esecuzione dei Servizi, i loro soci, dipendenti e consulenti da ogni richiesta risarcitoria, costo o pregiudizio, derivante da o connesso ad azioni intraprese da Terzi per ragioni che discendono dall'inappropriato utilizzo dei Servizi o dalla divulgazione della Relazione emessa da PwC Advisory e/o dalla divulgazione del suo contenuto. Tale indennizzo e la relativa manleva restano comunque validi e applicabili anche nel caso in cui la distribuzione (totale o parziale) di una copia della Relazione sia stata autorizzata da PwC Advisory.
- 3.4 Nello svolgimento dei Servizi PwC Advisory potrà fornire al Cliente comunicazioni e presentazioni verbali, bozze di relazioni scritte, fogli di lavoro elettronici e corrispondenza varia, sempre in forma di bozza. Il contenuto di questi documenti è da intendersi come "stato avanzamento lavori" e, pertanto, potrebbe differire dalla Relazione finale. PwC Advisory non assume, alcuna responsabilità per tali documenti.
- 3.5 Qualora, per legge, in base ad un ordine dell'autorità o nel corso di un procedimento giudiziario, il Cliente fosse obbligato a produrre copie delle carte di lavoro che sono state consegnate da PwC Advisory in esecuzione dell'incarico e/o la Relazione e/o a divulgare Informazioni Confidenziali, dovrà prontamente informare PwC Advisory onde consentire alla stessa di esprimere il proprio parere sull'opportunità di divulgarle e per ricercare, di comune accordo, adeguate misure cautelative.

4. Confidenzialità

- 4.1 Le Parti si obbligano sin da ora a mantenere riservate tutte le informazioni scambiate durante lo svolgimento dei Servizi ("Informazioni Confidenziali") adottando tutte le misure atte a garantirne un'adeguata tutela e al fine di assicurare la confidenzialità e la riservatezza del loro contenuto. PwC Advisory non assume alcuna responsabilità in relazione alla completezza e all'accuratezza di tali informazioni sulle quali farà affidamento. In particolare, le Parti si impegnano a:
 - i. non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a Terzi;
 - ii. limitare al proprio personale e/o ai Terzi che devono necessariamente conoscerle per lo svolgimento dei Servizi la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni rese dall'altra parte, rendendoli individualmente e previamente edotti degli obblighi di riservatezza previsti nel presente paragrafo.
- **4.2** Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per un periodo di 2 (due) anni dalla conclusione dell'incarico o dalla cessazione, per qualunque causa, del Contratto.
- 4.3 Gli obblighi poc'anzi previsti non potranno mai limitare o impedire a PwC o al Cliente l'uso di conoscenze inerenti il contenuto delle informazioni scambiate tra loro durante lo svolgimento dei Servizi che siano state: (a) previamente acquisite; (b) indipendentemente acquisite; (c) acquisite da terzi libere da restrizioni o limitazioni all'uso, ovvero (d) che siano o divengano di dominio pubblico senza alcuna violazione del Contratto.
- **4.4** Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi, PwC Advisory potrà comunicare le Informazioni Confidenziali ai propri soci, dipendenti e consulenti, ad altre entità PwC, ai loro soci, dipendenti e consulenti che devono necessariamente conoscerle ed utilizzarle in ragione dei Servizi, nonché ai dipendenti che devono necessariamente conoscerle ed

- utilizzarle al solo fine di svolgere verifiche interne di indipendenza dei propri professionisti e controlli interni di qualità. PwC Advisory potrà, altresì, comunicare le Informazioni Confidenziali ai propri consulenti legali. Nonostante le limitazioni previste nel presente paragrafo, PwC Advisory potrà, inoltre, comunicare le Informazioni Confidenziali a terze parti se ciò sia richiesto per legge, regolamento o in presenza di un ordine dell'autorità o nel corso di un procedimento giudiziario. In tal caso PwC Advisory, se non espressamente vietato per legge, informerà senza indugio il Cliente affinché costui possa eventualmente esprimere un proprio parere, comunque non vincolante su tale richiesta o adoperarsi per ricercare le opportune misure cautelative. Il Cliente, è consapevole e accetta che sue eventuali obiezioni alle richieste di trasmissione di Informazioni Confidenziali non potranno, in ogni caso, interferire con gli obblighi o i diritti di PwC Advisory a produrre la documentazione in oggetto.
- **4.5** PwC Advisory informa il Cliente che ai fini dell'articolo 115 bis. DLgs 58/1998 potrebbe avere accesso ad informazioni privilegiate e pertanto, la persona di riferimento per ogni eventuale comunicazione in tale ambito è il responsabile dell'incarico.

5. Trattamento dei Dati Personali

- 5.1 Ai fini dello svolgimento dell'incarico, PwC Advisory potrebbe venire a conoscenza di dati personali in titolarità o, comunque, nella disponibilità del Cliente e protetti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (il "Codice Privacy"). In particolare, PwC Advisory potrebbe venire a conoscenza di dati personali, anche sensibili e giudiziali, relativi ai dipendenti, clienti/fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziali, etc. i) del Cliente (o delle società del proprio gruppo) o ii) di di terze imprese ove l'incarico comprenda lo svolgimento di attività di due diligence o, comunque, di analisi di dati di tali terze imprese (cumulativamente, i "Dati").

 A questo riguardo, PwC Advisory conferma che i Dati:
 - (a) saranno trattati al solo fine di svolgimento dell'incarico conferito, ivi inclusa l'esecuzione delle procedure di indipendenza, risk management e controllo qualità obbligatoriamente previste dalle policy adottate dalla rete PwC e/o da norme di comportamento professionale, nonché degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo;
 - (b) saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali che informatici e saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici. I Dati saranno conservati presso società italiane o estere (aventi sede anche in paesi extra UE). In ogni caso, sarà garantita la loro sicurezza, logica e fisica, e, in generale, la loro riservatezza;
 - (c) potranno essere comunicati a collaboratori esterni e fornitori di servizi di cui PwC Advisory si avvale per lo svolgimento dell'incarico o per la conservazione dei Dati, nonché a organismi pubblici nazionali ed internazionali, organi giudiziari nell'ambito di procedimenti civili, penali ed amministrativi, nonché ad altri terzi ai fini di esecuzione dell'incarico o in virtù di disposizioni di legge e/o di regolamenti, nazionali o esteri, o in esecuzione di ordini emessi da una pubblica autorità od ancora per rispettare norme professionali applicabili a PwC Advisory;
 - (d) potranno essere comunicati ad altre società aderenti alla rete PwC, al fine di permettere alle stesse di svolgere le procedure di indipendenza, risk management e controllo di qualità obbligatoriamente previste dalle policy adottate dalla rete stessa, oppure ai fini di svolgere l'incarico conferito ove fosse necessario od opportuno un loro coinvolgimento.



Il titolare del trattamento dei Dati acquisiti in esecuzione dei Servizi sarà PwC Advisory S.p.A. con sede in Milano, Via Monte Rosa, 91 ed il responsabile del trattamento sarà il responsabile dell'incarico. In ogni caso l'elenco dei responsabili del trattamento dei Dati individuati ai fini del Codice sopra richiamato è consultabile presso gli uffici della nostra società.

Dal canto suo, il Cliente:

- (a) conferma che i Dati sono stati raccolti e trasmessi a PwC Advisory nel pieno rispetto della normativa applicabile e, pertanto, consentono a PwC Advisory di effettuare un trattamento lecito degli stessi ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico:
- (b) ribadisce che agli interessati è stata rilasciata adeguata informativa ai sensi dell'articolo 13, Codice Privacy, e che gli interessati stessi hanno rilasciato, ove necessario, il relativo consenso alla comunicazione dei Dati a PwC Advisory nell'ambito dello svolgimento dell'incarico:
- (c) prende atto che la mancata disponibilità dei Dati può rendere più difficile, più costosa ed, in alcuni casi, impossibile l'esecuzione dell'incarico da parte di PwC Advisory.

Al contempo, il Cliente si impegna, sin da ora, a manlevare e tenere indenne PwC Advisory da qualsivoglia pregiudizio, danno, spesa, costo od onere in cui quest'ultima dovesse incorrere per la violazione da parte del Cliente di uno o più degli obblighi poc'anzi indicati o per eventuali azioni o richieste degli interessati promosse a seguito dell'utilizzo dei Dati da parte di PwC Advisory .

- PwC Advisory segnala, altresì, che i recapiti del Cliente (indirizzo fisico, indirizzi e-mail di competenza, etc) potrebbero anche essere utilizzati da parte di PwC Advisory e/o di altre società aderenti alla rete PwC, al fine di:
 - (a) svolgere indagini di mercato, servizi di benchmarking e/o marketing, invio di materiale informativo e di aggiornamento su materie di interesse analoghe a quelle che costituiscono oggetto dell'incarico:
 - (b) effettuare analisi di carattere statistico ed attività di gestione accentrata delle informazioni relative ai clienti ed ai servizi prestati loro, al fine di monitorare e migliorare i servizi svolti e di proporre in maniera più efficiente ulteriori prestazioni professionali analoghe a quelle che costituiscono oggetto dell'incarico.

Con riferimento all'attività di cui al presente capoverso, sarà sempre consentito al Cliente di rifiutare il trattamento delle proprie coordinate di posta elettronica al momento di invii di eventuali comunicazioni.

6. Terze Parti

- **6.1** Nello svolgimento dei Servizi PwC Advisory potrà, se necessario e/o appropriato, utilizzare i Servizi di altre entità PwC o avvalersi della collaborazione di specialisti esterni; in ogni caso, PwC Advisory rimarrà l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti del Cliente per le prestazioni svolte da tali soggetti.
- Nessuna azione connessa all'Incarico potrà essere intrapresa dal Cliente nei confronti di soggetti e/o entità apparteneneti al Network PwC coinvolti nello svolgimento dei Servizi quali: dipendenti e soci di PwC Advisory, altre entità PwC, loro dipendenti e soci, anche a titolo personale (i"Beneficiari"). Questa limitazione non pregiudica, tuttavia, in alcun modo le responsabilità di PwC Advisory derivanti da comportamenti od omissioni dei suddetti soggetti. I rapporti fra il Cliente ed i soci e dipendenti delle altre entità PwC eventualmente coinvolte nell'esecuzione dei Servizi, si intenderanno come se intrattenuti con PwC Advisory.

6.3 Il Cliente accetta che ciascuno dei Beneficiari possa fare affidamento su quanto contenuto nel paragrafo 6 delle condizioni generali. Ogni altra Organizzazione PwC che accetti di collaborare con PwC Advisory nello svolgimento dei Servizi è tutelata dal paragrafo 6 delle condizioni generali e PwC Advisory accetta formalmente il beneficio di tale tutela a suo nome e per suo conto.

7. Concorrenza-Relazioni con altri clienti

PwC Advisory e/o altre entità PwC, forniscono un'ampia gamma di servizi ad una clientela molto vasta e potrebbero, quindi, verificarsi situazioni in cui i servizi professionali vengano forniti a Vostri concorrenti o a clienti i cui interessi possano rivelarsi in conflitto con i Vostri. PwC Advisory rimane totalmente libera di prestare servizi a tali clienti a condizione che tali servizi non si rivelino incompatibili con quelli oggetto della Lettera di Incarico e, con l'intesa che, PwC Advisory non userà Informazioni Confidenziali ottenute da Voi a favore di tali clienti, né a Vostro beneficio Informazioni Confidenziali ottenute da tali clienti. In ogni caso, PwC Advisory ha posto in essere procedure interne volte ad assicurare che le informazioni fornitele siano mantenute confidenziali.

Salvo diverso accordo tra le Parti, per tutto il periodo di validità del presente Contratto e per i 12 mesi successivi la sua cessazione, il Cliente non potrà per alcuna ragione ed in nessuna circostanza instaurare rapporti contrattuali o conferire incarichi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, anche attraverso interposte società e/o altri soggetti terzi, a personale dipendente e/o con rapporto di collaborazione/consulenza diretto e/o esclusivo con PwC Advisory che sia stato impiegato e/o comunque coinvolto nello svolgimento dei Servizi.

In caso di violazione di tale divieto, il Cliente corrisponderà a PwC Advisory, a titolo di penale, un importo pari all'ultimo compenso/stipendio lordo annuo di ciascun dipendente e/o collaboratore/consulente, moltiplicato per quattro, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito.

8. Know – How - Diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale

- **8.1** Il Cliente riconosce espressamente che nel corso dell'incarico PwC Advisory utilizzerà in varia misura il know-how e le conoscenze tecnologiche gestionali, organizzative, metodologiche e di altro genere sviluppate dalla stessa PwC Advisory e/o da altre entità PwC.
 - A questo proposito, è altresì espressamente convenuto sin da ora che il Cliente non avrà né otterrà, a qualunque titolo, alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sul knowhow o sulle conoscenze poc'anzi indicate che sono e rimarranno in titolarità esclusiva di PwC Advisory e/o da altre entità PwC.
 - Il Cliente, pertanto, riconosce e concede a PwC Advisory e/o alle altre entità PwC il diritto di riutilizzare, in qualunque modo o forma, qualsiasi conoscenza, esperienza o metodologia acquisite dalla stessa PwC Advisory nel corso dello svolgimento dei Servizi.
- **8.2** Qualora nel corso dell'incarico PwC Advisory dovesse ideare e/o realizzare uno o più beni tutelati, o comunque tutelabili, dalle norme in materia di proprietà industriale e/o intellettuale, il Cliente accetta che PwC Advisory rimarrà l'unica titolare dei diritti patrimoniali sui beni in questione, fatto salvo il diritto del Cliente di utilizzarli a titolo gratuito ed esclusivamente per propri fini interni.
- 8.3 Il Cliente garantisce espressamente che tutti i documenti, materiali, dati, informazioni tecnologiche nonché tutti i marchi, i segni distintivi, le invenzioni industriali, i modelli di utilità e le opere protette dal diritto d'autore, ivi inclusi i software, che dovesse mettere a disposizione di PwC Advisory per lo svolgimento dei Servizi sono di sua esclusiva titolarità



e/o di aver comunque ricevuto una specifica autorizzazione al loro uso da parte dei Terzi legittimi titolari.

Di conseguenza, il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne PwC Advisory, le entità PwC eventualmente coinvolte nell'esecuzione dei Servizi,in relazione ad ogni eventuale controversia promossa da Terzi che dovessero vantare diritti sui documenti, dati, materiali, informazioni tecnologiche, nonché sui marchi, segni distintivi, invenzioni industriali, modelli di utilità, opere protette dal diritto d'autore e software, eventualmente messi a disposizione dal Cliente stesso in occasione dello svolgimento dei Servizi.

9. Responsabilità

- **9.1** Il Cliente assume la piena responsabilità della direzione e gestione dell'incarico e dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi e dei risultati perseguiti mediante lo svolgimento dei Servizi da parte di PwC Advisory.
 - PwC Advisory, dal canto suo, garantisce sin da ora che i Servizi saranno svolti con la dovuta diligenza e secondo adeguati livelli qualitativi, assumendo nei confronti del Cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
 - Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di PwC Advisory al verificarsi dei quali non opererà alcuna limitazione, la responsabilità di PwC Advisory nei confronti del Cliente in relazione ai Servizi deve intendersi limitata entro il massimale costituito da un importo pari al 30% (trenta percento) del corrispettivo pagato per i Servizi.
- **9.2** PwC Advisory non sarà responsabile per danni indiretti, incidentali e/o conseguenti subiti dal Cliente, quali, a titolo esemplificativo, perdite di produttività, distruzione di dati, riduzione dei profitti, mancata conclusione di contratti, rinuncia ad opportunità commerciali.
- 9.3 I Servizi non sono finalizzati all'individuazione di frodi o false attestazioni fatte dalla direzione della società. Pertanto, salvo dolo o colpa grave, PwC Advisory non sarà ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata identificazione di tali frodi o di false attestazioni da parte del management della società o di qualsiasi altra parte.

10. Comunicazione tra le Parti e comunicazioni elettroniche

- 10.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti avverranno in forma scritta presso la sede sociale dell'altra parte, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato.
- E' possibile che nel corso dell'incarico alcune comunicazioni siano effettuate in forma elettronica. La sicurezza e l'integrità delle comunicazioni elettroniche non possono essere garantite in maniera assoluta; le informazioni possono essere intercettate, manomesse, perse, arrivare in ritardo o incomplete o comunque possono essere condizionate e non essere completamente affidabili e sicure. Le Parti sono a conoscenza del fatto che gli attuali sistemi di comunicazione e le metodologie di trasmissione possono essere soggette a tali rischi, pertanto, ciscuna delle Parti per quanto di propria competenza, si impegna ad adottare tutte le procedure più adatte per la protezione del proprio sistema informatico in relazione alle comunicazioni elettroniche, l'identificazione e la neutralizzazione dei virus informatici più comuni.
- 10.3 Salvo in caso di dolo o colpa grave, PwC Advisory (compresi i suoi soci, amministratori, dipendenti e collaboratori esterni) non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni subiti dal Cliente a causa di intercettazione, manomissione, perdita, distruzione, danneggiamento, tardivo o mancato arrivo delle comunicazioni in forma elettronica.

11. Recesso e Risoluzione

- 11.1 Il Cliente potrà recedere dal Contratto previo preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata A/R.
 - Il recesso avrà effetto trascorsi **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della raccomandata da parte dell'altra parte.
 - PwC Advisory potrà recedere per giusta causa dal rapporto contrattuale in corso, previo preavviso scritto da comunicare al Cliente a mezzo lettera raccomandata A/R. Al verificarsi di una delle ipotesi di recesso sopra riportate, PwC Advisory avrà diritto al pagamento dei Servizi resi sino alla data di efficacia del recesso, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute.
- 11.2 Il Cliente avrà titolo per risolvere il Contratto qualora PwC Advisory non adempia correttamente alle obbligazioni previste a suo carico nei paragrafi: 1 (Modalità e Tempi di Svolgimento dei Servizi); 4 (Confidenzialità), 5 (Trattamento dei Dati personali), 6 (Terze Parti) e 13 (Responsabilità Amministrativa ex DLgs 231/2001).
- 11.3 PwC Advisory potrà, a sua volta, risolvere il Contratto qualora il Cliente non adempia correttamente alle obbligazioni previste a suo carico nei paragrafi: 2 (Obblighi del Cliente); 4 (Confidenzialità); 5 (Trattamento dei Dati personali); 6 (Terze Parti), 8 (Know-How Diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale) e 13 (Responsabilità Amministrativa ex DLgs 231/2001).
- 11.4 La parte adempiente dovrà contestare a mezzo lettera raccomandata A/R all'altra l'inadempimento nel termine di 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, invitandola a porvi rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione, decorrenti dal momento del ricevimento della raccomandata. Qualora decorso il termine di 15 (quindici) giorni di cui sopra, la parte inadempiente persista nell'inadempimento, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

12. Obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio

- **12.1** PwC Advisory è tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dal DLgs del 21 novembre 2007 n° 231, concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (di seguito "normativa Antiriciclaggio") ed, in particolare, a svolgere la c.d. adeguata verifica della clientela prima di dare esecuzione all'incarico.
- 12.2 Ai sensi di tale normativa, il Cliente, qualora il servizio reso da PwC Advisory rientri fra quelli assoggettati a detta normativa, ha l'obbligo di fornire a PwC Advisory i documenti e le informazioni, che saranno richiesti, relativi alla società e ai firmatari della presente proposta di incarico, nonché all'eventuale titolare effettivo della prestazione. Tali documenti ed informazioni dovranno essere trasmessi con la massima tempestività, onde consentire a PwC Advisory di svolgere puntualmente gli adempimenti di verifica previsti dalla normativa.
- 12.3 L'omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della normativa Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile a PwC Advisory conformarsi alla stessa. Conseguentemente la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l'esecuzione della prestazione professionale, come espressamente previsto dal DLgs 231/2007.

13. Responsabilità Amministrativa ex DLgs 231/2001

13.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del DLgs 8 giugno 2001, n° 231 (Decreto).



Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, le Parti dichiarano e garantiscono di aver impartito ed attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal Decreto e si obbligano a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata del Contratto.

- 13.2 A tale riguardo PwC Advisory dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione (Modello) ai sensi del Decreto unitamente al Codice Etico aziendale. Un estratto del nostro Modello e il Codice Etico sono disponibili nel sito internet: www.pwc.com/it.
- 13.3 Un'eventuale inosservanza, anche parziale, dei principi comportamentali richiamati nelle suddette disposizioni sarà valutata ai fini della tutela dei diritti ed interessi delle Parti, tenendo comunque conto dell'oggetto del Contratto. Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali notizie da cui possano ragionevolmente desumersi eventuali inosservanze al Modello all' organismo di vigilanza di PwC Advisory.

14. Cessione dei diritti ed obblighi nascenti dal Contratto

Nessuna delle Parti potrà cedere a qualunque titolo i diritti o gli obblighi nascenti dal Contratto, salvo preventivo consenso scritto dell'altra parte. Nell'ipotesi in cui ciò avvenga per effetto di un'operazione di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, fusione o scissione l'eventuale cessione avverrà secondo quanto previsto dalle norme di legge applicabili.

15. Miscellanea

Il Contratto, che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra PwC Advisory ed il Cliente, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato od integrato, esclusivamente in forma scritta, previo accordo tra le Parti.

L'eventuale invalidità e/o inefficacia di una o più disposizioni del Contratto non si estenderà alle altre. Le Parti, di comune accordo, sostituiranno la clausola invalida o inefficace con altra che abbia, per quanto possibile, gli stessi o analoghi effetti.

16. Legge applicabile e Foro competente

Il Contratto deve intendersi disciplinato esclusivamente dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Contratto e/o alla sua esecuzione e/o interpretazione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.